



CITTÀ di GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AGRICOLTURA

Ordinanza n. 182

Prot. n. 17807 del 14.07.2017

IL SINDACO

Premesso che la pineta Frantella è stata interessata in questi ultimi anni da diversi eventi metereologici avversi, che hanno causato lo schianto e l'allettamento di molti alberi di pino.

Che questo Ente al fine di ripristinare le ottimali condizioni silvo-colturali della suddetta pineta e della pineta di Fantiano, quest'ultima percorsa dal fuoco nel 2016, con delibera della Giunta Comunale n. 551 del 29.12.2016, quale atto di indirizzo ha approvato la candidatura del Comune di Grottaglie alla selezione dei progetti previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 i cui bandi di prossima pubblicazione, riguardano gli investimenti previsti dalla Misura M 08 punto 8.2.8 sottomisure:

8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici (Art. 24 Reg. (UE) 1305/2013 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici)".

8.4 "Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

Che nelle more della definizione del suddetto programma di investimenti, che prevedono, tra gli altri, interventi di stabilizzazione morfologica di molti alberi allo stato pericolanti, e tenuto conto anche delle elevate temperature che caratterizzano la presente stagione estiva, si ritiene necessario interdire l'accesso alla pineta Frantella al fine di scongiurare un potenziale pericolo per la cittadinanza a causa delle suddette sfavorevoli circostanze;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - ed in particolare l'art. 54 che attribuisce al Sindaco le funzioni di competenza statale per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

ORDINA

Con effetto immediato è tassativamente vietato l'ingresso all'interno della Pineta "Frantella".

Avverte che l'inosservanza della disposizione prevista dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 - art. 7 bis comma 1- bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Dispone che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, come previsto dall'art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Da mandato al Comando di Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste dal già citato art. 7 bis comma 1- bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. in caso di accertata violazione.

Dispone altresì che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Informativo sino alla data del **31.10.2017**;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- affissione di manifesti murali.

La presente ordinanza rimane in vigore sino al **31 ottobre 2017** e sino ad eventuale provvedimento modificativo e/o abrogativo della stessa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, addì 14 luglio 2017

IL SINDACO
Avv. Ciro D'Alò

N/S